



COMUNE DI NOVI LIGURE

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 24.11.2025

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 01 - Oggetto del regolamento
- Articolo 02 - Competenze
- Articolo 03 - Responsabilità
- Articolo 04 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Articolo 05 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

- Articolo 06 - Dichiarazione di morte
- Articolo 07 - Adempimenti dell'Ufficiale di Stato Civile
- Articolo 08 - Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi
- Articolo 09 - Medici necroscopici
- Articolo 10 – Decessi per causa delittuosa – rinvenimenti di cadavere
- Articolo 11 – Autorizzazione per la sepoltura
Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione
- Articolo 12 – Nati morti e prodotti abortivi

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

- Articolo 13 – Periodo di osservazione dei cadaveri
- Articolo 14 – Morte improvvisa o per malattia infettiva
- Articolo 15 – Deposito di osservazione e obitori

CAPO IV

FERETRI

- Articolo 16 – Deposizione della salma nel feretro
- Articolo 17 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Articolo 18 – Fornitura gratuita di feretri e trasporto per indigenti
- Articolo 19 – Piastrina di riconoscimento

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

- Articolo 20 – Modalità del trasporto e percorso
- Articolo 21 – Trasporti funebri
- Articolo 22 – Riti religiosi
- Articolo 23 – Trasferimento di salme senza funerale
- Articolo 24 – Trasporto di morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Articolo 25 – Orario del trasporto

- Articolo 26 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
Articolo 27 – Trasporti all'estero o dall'estero
Articolo 28 – Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO

- Articolo 29 – Elenco cimiteri
Articolo 30 – Disposizioni generali – Vigilanza
Articolo 31 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Articolo 32 – Inumazione
Articolo 33 – Ammissione nel campo di inumazione
Articolo 34 – Cippo
Articolo 35 – Fosse per inumazione
Articolo 36 – Tumulazione
Articolo 37 – Deposito provvisorio
Articolo 38 – Traslazione

CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 39 – Esumazioni ordinarie
Articolo 40 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
Articolo 41 – Esumazione straordinaria
Articolo 42 – Estumulazioni ordinarie
Articolo 43 – Cremazione dei resti mortali di ossa
Articolo 44 – Estumulazioni straordinarie
Articolo 45 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
Articolo 46 – Raccolta delle ossa
Articolo 47 – Oggetti da recuperare
Articolo 48 – Disponibilità dei materiali

CAPO IV CREMAZIONE

- Articolo 49 – Crematorio
Articolo 50 – Disciplina della cremazione
Articolo 51 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
Articolo 52 – Urne cinerarie
Articolo 53 – Identità delle ceneri
Articolo 54 – Feretri per la cremazione

Articolo 55 – Autorizzazione alla cremazione di resti
Articolo 56 – Destinazione delle ceneri
Articolo 57 – Affidamento e dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)
Articolo 58 – Iscrizione ad associazione (L.R. n. 20/2007, art. 2 comma 6)
Articolo 59 – Mancata individuazione dell'affidatario o incaricato alla dispersione
(L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 7)
Articolo 60 – Targa con generalità defunti cremati (L.R. n. 20/2007, art. 7)
Articolo 61 – Dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 4)
Articolo 62 – Luogo di dispersione delle ceneri
Articolo 63 – Consegna e affidamento ceneri
Articolo 64 – Conservazione dell'urna (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)
Articolo 65 – Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne (L.R. n. 20/2007 art. 3
commi 5, 5 bis e 6)
Articolo 66 – Tutela dei dati personali
Articolo 67 – Registri per la cremazione

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 68 – Orario
Articolo 69 – Disciplina dell'ingresso
Articolo 70 – Divieti speciali
Articolo 71 – Riti funebri
Articolo 72 – Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni
Articolo 73 – Fiori e piante ornamentali
Articolo 74 – Materiali ornamentali
Articolo 75 – Rifiuti e materiali di risulta

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 76 – Sepolture private- loculi e cellette

CAPO II CONCESSIONI AREE CIMITERIALI E TOMBE DI FAMIGLIA

Articolo 77 – Ambito d'applicazione
Articolo 78 – Concessione aree cimiteriali
Articolo 79 – Durata della concessione
Articolo 80 – Aventi diritto
Articolo 81 – Frazionamenti – Rinunce e rapporti fra concessionari
Articolo 82 – Revoca o decadenza
Articolo 83 – Effetti della revoca o della decadenza
Articolo 84 – Procedura di rescissione manufatti cimiteriali
Articolo 85 – Valorizzazione aree cimiteriali retrocesse
Articolo 86 – Decesso del concessionario

Articolo 87 – Tempo di concessione e subentri
Articolo 88 – Tariffe

CAPO III

CONCESSIONI DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO

Articolo 89 – Ambito di applicazione
Articolo 90 – Concessione di manufatti cimiteriali
Articolo 91 – Doveri del Concessionario
Articolo 92 – Durata delle concessioni
Articolo 93 – Aventi diritto
Articolo 94 – Rinnovo o decadenza
Articolo 95 – Procedura di rescissione manufatti cimiteriali
Articolo 96 – Valorizzazione loculi e cellette ossario retrocesse
Articolo 97 – Valorizzazione loculi perpetui
Articolo 98 – Decesso del concessionario
Articolo 99 – Tempo di concessione
Articolo 100 – Tariffe

CAPO IV

CONCESSIONE TEMPORANEE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO

Articolo 101 – Concessione
Articolo 102 – Tariffe

CAPO V

LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Articolo 103 – Apposizioni di lapidi – Costruzioni
Articolo 104 – Accesso di imprese operanti nei Cimiteri
Articolo 105 – Recinzione aree – Scavi e responsabilità
Articolo 106 – Introduzione e deposito di materiale
Articolo 107 – Orario di lavoro
Articolo 108 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
Articolo 109 – Vigilanza
Articolo 110 – Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

TITOLO IV

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I

PRESTAZIONI DEI SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 111 – Funzioni – Licenza
Articolo 112 – Divieti per le imprese di onoranze funebri

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 113 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Articolo 114 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Articolo 115 – Schedario dei defunti
- Articolo 116 – Scadenziario delle concessioni

CAPO II NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 117 – Cautele – Facoltà di disporre della salma, dei funerali e della sepoltura
- Articolo 118 – Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

TITOLO VI SALE DEL CONMIATO

CAPO I SALE DEL CONMIATO

- Articolo 119 – Sala del conmiato
- Articolo 120 – Tipologie di sale del conmiato
- Articolo 121 – Gestione della sala del conmiato
- Articolo 122 – Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del conmiato private
- Articolo 123 – Requisiti della domanda
- Articolo 124 – Requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico delle sale del conmiato.
- Articolo 125 – Dotazioni tecnologiche, impiantistiche ed organizzative della sala del conmiato.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n.1265, al D.P.R. 10/9/1990, n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alle Pubbliche Amministrazioni, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in conformità alla seguente normativa:
 - *Titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265;*
 - *D.P.R. N. 285 del 19.09.1990;*
 - *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";*
 - *D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";*
 - *D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile";* - *D.P.C.M. 26 maggio 2000;* - *Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";*
 - *Legge 28 febbraio 2001, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali;*
 - *Decreto Ministero Salute 7 febbraio 2002;*
 - *D.P.R. 11 luglio 2003 n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179";*
 - *Legge 1 agosto 2002 n. 166 (art. 28);*
 - *Legge Regionale 31 ottobre 2007, n. 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";*
 - *Legge Regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)";*
 - *Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)";*
 - *Legge Regionale n. 3 del 11 marzo 2015;*
 - *Legge Regionale n. 9 dell'8 luglio 2025.*
 - *Parere Consiglio di Stato – Adunanza del 21/05/2025 e dell'11/06/2025.*

Articolo 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'art. 50 – 5 comma – del Testo unico delle leggi sulle autonomie locali, approvato con D. L.vo 18/8/2000, n. 267.
2. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti dei Responsabili di Servizio e di Ripartizione individuati con i provvedimenti specifici.
3. Le operazioni cimiteriali, ai sensi dell'art. 1 comma 7 bis Legge 28 febbraio 2001 n. 26 sono individuate come servizi pubblici locali a richiesta individuale poste in essere ed utilizzate, a richiesta dell'utente, che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Articolo 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

Articolo 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. I servizi afferenti all'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione regionale e nazionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.
2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, riconosciuti espressamente da disposizioni di legge o di regolamento. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione delle salme;
 - c. il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico
 - d. la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e. la dispersione delle ceneri;
 - f. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spese, sempre che non vi siano persone o enti o istituzioni che se ne facciano carico, o debbano farsene carico;
 - g. il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno delle famiglie o disinteresse da parte dei familiari;
 - h. l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - i. cremazione degli esiti di fenomeni trasformativi conservativi derivanti da esumazione ed estumulazione ordinaria.
3. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 – 2° comma – lettera f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata e concedere particolari benefici tariffari a determinate categorie di persone, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio dello stato civile o servizi cimiteriali sono tenuti, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione del pubblico:
 - a. il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285, che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali;
 - b. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e di quelle in scadenza nell'anno successivo;
 - c. l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca;
 - d. ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, N. 241.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico, nei cimiteri, gli orari di apertura e di chiusura.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 6

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio del Comune, deve essere dichiarata il prima possibile, e in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da altra

persona informata del decesso.

3. La dichiarazione contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti è firmata dal dichiarante e dall'Ufficiale dello Stato Civile.
4. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del direttore o dal delegato della rispettiva Amministrazione

Articolo 7

Adempimenti dell'Ufficiale dello Stato Civile

1. L'Ufficiale di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio; promuove i necessari accertamenti necroscopici.
2. Effettuati i predetti adempimenti compila l'atto di morte e rilascia l'autorizzazione al seppellimento.
3. Nel caso che dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne comunicazione immediata all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza, ai fini del rilascio del nulla osta per la sepoltura

Articolo 8

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel Regolamento di Stato Civile, i medici debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nei casi di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda Sanitaria Locale di competenza.
3. Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.P.R. 230/95
4. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4 del D.P.R. 285/1990
5. L'obbligo della denuncia della causa di morte è a carico anche dei medici incaricati di eseguire autopsia disposta dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.
6. La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Salute d'intesa con l'ISTAT.
7. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, all' Azienda Sanitaria Locale di competenza.
8. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitaria, epidemiologica e statistica.

Articolo 9

Medici necroscopici

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Azienda Sanitaria Locale di competenza.
2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dall'Azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina e ad essa riferiscono circa l'espletamento del servizio anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
3. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dalla normativa vigente.
4. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di quindici ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990 e comunque non dopo le trenta ore.
5. Il sanitario o medico necroscopo che rilevi indizi di morte dipendenti da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve riferire immediatamente all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 365 del codice penale. In tali casi spetta a tale Autorità, il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Articolo 10

Decessi per causa delittuosa – rinvenimenti di cadaveri

1. Ove la morte dipenda da cause delittuose o non naturali, il Sindaco deve dare immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.
2. Chiunque ha notizia di un decesso naturale, accidentale o delittuoso, avvenuto senza assistenza, o rinviene un cadavere in qualsiasi luogo, sia pubblico, sia privato, è tenuto ad informare immediatamente il Sindaco

affinché sia provveduto al trasporto presso la camera mortuaria del locale cimitero.

3. Deve pure riferire qualsiasi notizia e circostanza che possa chiarire la causa di morte
4. Chi rinviene membra o parti di cadavere o anche ossa umane, deve immediatamente informare il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed all'Unità Sanitaria Locale.
5. L'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica l'esito degli accertamenti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché rilasci il nulla osta al seppellimento.

Articolo 11

Autorizzazione per la sepoltura - Seppellimenti senza la prescritta autorizzazione

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane contemplate dall'articolo precedente.
3. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve fare immediato rapporto sull'accaduto alla Procura della Repubblica.

Articolo 12

Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni di cui al Regolamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che non siano stati dichiarati come nati morti all'Ufficiale di Stato Civile, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti, con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda Sanitaria Locale accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto

CAPO III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 13

Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti o ricorrano altre ragioni speciali a giudizio del medico incaricato delle funzioni di necroscopo.

Articolo 14

Morte improvvisa o per malattia infettiva

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo 13.
2. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell'Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore

Articolo 15

Deposito di osservazione e obitori

1. Il Comune deve disporre di un locale, anche in base a convenzione con altri Enti, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto per ognuno dei seguenti casi, le salme di persone:
 - a. morte in seguito a qualsiasi accidente avvenuto sulla pubblica via o in luogo pubblico;
 - b. morte in abitazioni inadatte e nella quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d. in deposito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamento medico-legali, riconoscimento e trattamenti igienico-conservativi;
 - e. in deposito per riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. Per il deposito di osservazione delle salme di cui al precedente articolo, il Comune dispone, anche in via convenzionata, di idonei locali di osservazione tenuti a disposizione da altri Enti o disponibili presso altre strutture, che offrano locali rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici
3. L'ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
5. Durante il periodo di osservazione, i corpi devono essere posti in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal medico necroscopo.
6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
7. I depositi di osservazione e gli obitori devono essere idonei ad assicurare la sorveglianza delle salme, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

CAPO IV

FERETRI

Articolo 16

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 17.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente in tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il direttore dei servizi di igiene pubblica della Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare contaminazione ambientale.

Articolo 17

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. I feretri, in rapporto ai diversi tipi di sepoltura e alla distanza del trasporto funebre devono avere caratteristiche conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte dell'autorità d'ambito, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Articolo 18

Fornitura gratuita di feretri e trasporto per indigenti

1. Il Comune fornisce gratuitamente il feretro e il trasporto per la sepoltura delle salme di soggetti in stato di indigenza attestato dai servizi sociali, privi di parenti o affini, nonché nel caso in cui gli stessi non siano in grado di sostenere la spesa per il funerale o vi sia disinteresse a provvedere. Similmente, in detta circostanza, ogni altra spesa inerente il seppellimento è posta a carico del Comune.
2. In tali casi il Responsabile del servizio di Polizia mortuaria individua l'impresa di onoranze funebri a cui affidare il servizio con procedura selettiva in base alla normativa vigente in materia.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dai servizi sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
4. Nel caso in cui vi sia disinteresse da parte dei familiari ed il Comune provveda alla sepoltura, è sempre fatta salva la facoltà del Comune di rivalersi sugli eredi/familiari per il recupero delle spese sostenute.

Articolo 19

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile gli estremi di riconoscimento della salma contenuta:
 - a. il cognome e il nome
 - b. date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e tutti gli altri dati certi utili ad un eventuale successivo riconoscimento.

CAPO V

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 20

Modalità del trasporto e percorso

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 7/2012.
2. Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
3. Su richiesta di un familiare, il Responsabile di Polizia Mortuaria può autorizzare la sosta del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione all'ultima abitazione, prima della cerimonia di esequie affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri.
4. Il Sindaco può consentire, a coloro che in vita abbiano acquisito particolari benemeritenze, la sosta per onoranze funebri, anche in luogo diverso dall'abitazione.

Articolo 21

Trasporti Funebri

1. Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti in regime di libera concorrenza, tra le Imprese di Onoranze funebri che esercitano tale attività e che sono in possesso dei requisiti di legge, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il trasporto a carico del Comune è limitato al proprio ambito territoriale e a quello per il tragitto al deposito di osservazione o alla sala autoptica, qualora gli stessi siano ubicati in altro Comune limitrofo.
3. Il trasporto dovrà essere effettuato in modo da garantire il decoro del servizio.

4. Per trasporto si intende l'accompagnamento funebre, a carico delle ditte di onoranze funebri, ed è da intendersi fino al luogo di tumulazione/inumazione.
5. Le ditte che effettuano il trasporto funebre sono autorizzate ad effettuare il trasporto della salma all'interno del cimitero, sino al luogo dove effettivamente verrà effettuata la sepoltura.
6. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.
7. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
8. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e/o stato di bisogno della famiglia.

Articolo 22

Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare nei luoghi di culto ufficialmente riconosciuti per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 23

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Direttore dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma strettamente privata.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Articolo 24

Trasporto di morti per malattie infettive-diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente competente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, il Dirigente competente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente competente dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 25

Orario del trasporto

1. Gli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
Il trasporto comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio;
 - il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie;
 - la relativa sosta per lo stretto tempo necessario a officiare il rito funebre civile o religioso;
 - il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
3. Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.

4. Nei casi speciali di concorso/presenza assai numerosa di persone, il Responsabile del Servizio prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Gli orari nei quali è possibile svolgere i funerali sono fissati dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, in accordo con il personale del cimitero, secondo le esigenze di servizio e di viabilità.
6. L'orario del servizio sarà stabilito secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto, tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni delle familiari tipologie di sepoltura.
7. Per un decesso avvenuto al di fuori del territorio comunale, con arrivo della salma direttamente al Cimitero, si darà luogo alla sepoltura compatibilmente con l'arrivo di salme a seguito dello svolgimento di altri eventuali funerali provenienti dalle parrocchie cittadine.
8. Il sabato pomeriggio sono consentiti soltanto i funerali per le salme decedute a Novi Ligure con scadenza necroscopica compresa tra le ore 11.00 e le ore 15.00 del sabato stesso. Nel rispetto di tale organizzazione non sarà consentito fissare funerali il sabato per salme aventi periodo di osservazione di 24 ore, in scadenza entro l'orario dei potenziali servizi previsti nella giornata di venerdì.
9. Il Comune si riserva di differire i seppellimenti, conseguenti a rito funebre, previa autorizzazione da parte del Responsabile del Cimitero; i costi relativi ad eventuali permanenze presso il deposito saranno a carico dell'ente;
10. Le salme che giungeranno al cimitero in orari diversi da quelli fissati saranno accolte nella camera mortuaria cimiteriale e saranno sepolte nel primo orario disponibile nei giorni successivi.
11. Non è consentito lo svolgimento di funerali nei giorni festivi.

Articolo 26

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria o suo incaricato a seguito di domanda degli interessati.
2. L'istanza, in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata all'ufficio servizi cimiteriali nel normale orario di apertura al pubblico. L'autorizzazione è rilasciata nelle 24 ore successive alla presentazione dell'istanza previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
3. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste particolari onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati.
5. Per i feretri provenienti da altro Comune o dall'estero, le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.

Articolo 27

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.

Articolo 28

Trasporti ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del servizio cimiteriale.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/1990.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

TITOLO II CIMITERO

CAPO I CIMITERO

Articolo 29 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune di Novi Ligure provvede al servizio del seppellimento nel cimitero n. 1 Cimitero urbano (accessi da Via Nino Bixio e da Via Pietro Isola) e n. 2 Cimitero extra urbano in località conosciuta come "Merella" (accesso da Strada del Cuniolo). Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni nel rispetto dell'art. 68 e seguenti del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 20/9/1990, n. 285 e campi destinati alla tumulazione individuale, di famiglie e collettività. Vengono inoltre previste apposite aree destinate al seppellimento di salme ed alla conservazione dei resti, ceneri, ed ossa appartenenti a culto diverso da quello cattolico. Per queste ultime saranno stilati appositi atti di concessione delle stesse con associazioni rappresentative dei culti che ne facciano richiesta.
2. Qualora il defunto senza eredi e/o i familiari del defunto versino in disagiate condizioni economiche, dichiarate tali dal competente Soggetto istituzionalmente preposto ai Servizi Socio Assistenziali, il Comune provvederà, a titolo gratuito, alla sepoltura tramite inumazione della salma.

Articolo 30 Disposizioni generali - Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990, N.285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. In assenza di ditta incaricata e/o assenza di personale all'uopo incaricato nella gestione dei servizi cimiteriali, le operazioni di tumulazione e inumazione, se riferite a tombe private, possono essere svolte dal personale delle agenzie funebri, escludendo l'operazione di scavo, che rimane a carico del Comune.

Articolo 31 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i resti mortali e le ceneri di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme, i resti mortali e le ceneri delle persone concessionarie di loculi (o aventi diritto) o concessionarie di sepoltura privata (individuale o di famiglia) nel cimitero.

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 32 Inumazione

1. Il cimitero ha un campo comune destinato alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le sepolture per inumazione hanno una durata di 20 anni dal giorno del seppellimento.
3. Le inumazioni sono subordinate al pagamento della tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Il campo destinato all'inumazione deve essere ubicato in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica. Per tale campo, l'ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono

essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/1990.

5. Entrambi i Cimiteri hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie e aree riservate alle sepolture di famiglia (tombe romane e cappelle). Sono individuate inoltre aree specifiche nel cimitero urbano per:
 - inumazione parti anatomiche riconoscibili;
 - dispersione ceneri;
 - inumazione di bambini.

Articolo 33 **Ammissione nel campo di inumazione**

1. Nel Campo di Inumazione sono ricevute e seppellite tutte le categorie di salme di cui all'art. 31.
2. La concessione di aree per uso di sepoltura privata a sistema di inumazione per singole salme della durata di anni 20, è data esclusivamente in presenza di salma, assegnando quella immediatamente successiva all'ultima concessa.

Articolo 34 **Cippo**

1. Ogni fossa nel Campo di Inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dai familiari del defunto, entro 30 giorni dalla data del decesso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e con le caratteristiche dimensionali e tipologiche prescritte nel Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, il Comune consente l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna, di lunghezza non superiore a 140 cm e di larghezza non superiore a 60 cm.
4. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data del decesso, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. ed al regolamento regionale n. 7/2012.

Articolo 35 **Fosse per inumazione**

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni dei cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80, fatte salve particolari esigenze dimensionali del feretro e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri e la superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno deve essere pari a metri quadrati 0,50 per fossa.

Articolo 36 **Tumulazione**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie in opere murarie (loculi, cellette ossario o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A del regolamento regionale Piemonte n. 7/2012 e s.m.i. e del D.P.R. 10/9/1990 N. 285.
3. È consentita la tumulazione di un feretro e una o più cassette o urne nello stesso loculo,
4. In caso di collocazione successiva di urna o cassetta in loculo o celletta già occupata, la durata della tumulazione è quella prevista dalla concessione originaria del loculo/celletta.
5. All'atto della tumulazione in loculo o celletta costruiti dal Comune e dati in concessione ai privati si instaura l'obbligo dell'iscrizione, da parte dei concessionari ed a loro totale carico, della lastra di copertura della

- muratura con il cognome, il nome, le date di nascita e di morte della salma, resti o ceneri tumulati,
6. I porta foto e porta fiori, da applicare al momento dell'iscrizione sono a carico del concessionario. Non devono necessariamente essere conformi ad un modello prestabilito, a condizione che vengano collocati all'interno della lastra senza arrecare ingombro o invadere le concessioni attigue né oscurare le iscrizioni con i dati dei defunti e devono essere decorosi. È altresì ammessa la collocazione di una piccola targa contenente un'epigrafe o ornamento che non limiti la visibilità dei dati e foto dei defunti.
 7. La chiusura dei loculi e cellette comunali dati in concessione ai privati è eseguita, in via esclusiva, dal personale incaricato dal comune, mentre per la tumulazione nelle tombe di famiglia la chiusura del loculo, celletta, cripta può essere eseguita dal personale dell'agenzia funebre.

Articolo 37 **Deposito provvisorio**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in loculo comunale, previo pagamento del canone stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale di determinazione delle tariffe.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
 - d. per agevolare situazioni straordinarie o di emergenza che rendano necessaria la tumulazione provvisoria di una salma.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Cimitero, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili, eccezionalmente, fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è mensile, con inizio fissato dal giorno della tumulazione provvisoria. Le frazioni di mese sono computate in proporzione. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non provveda, il Sindaco, previa diffida, provvederà a disporre l'inumazione della salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei diritti relativi.
5. È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria in cellette ossario.

Articolo 38 **Traslazione**

1. A richiesta di chi ha la facoltà di disporre della salma, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, la traslazione può essere effettuata esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. per trasferimento salma fuori comune;
 - b. per cremazione;
 - c. per trasferimento in sepoltura privata;
 - d. per ricongiungimento familiare (coniuge e parenti di primo grado, fratello e sorella).

CAPO III **ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Articolo 39 **Esumazioni ordinarie**

1. Si definisce resto mortale:
 - il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere;
 - ovvero, gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, decorso il periodo di ordinaria inumazione (pari a 20 anni) o di ordinaria tumulazione (pari a 40 anni) e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/1990 e s.m.i., e cioè di 20 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato dalla Circ. Min. Sanità n. 10/1998 e s.m.i..

3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile effettuarle nei mesi da ottobre ad aprile.
4. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 40

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.
2. Il Responsabile del Cimitero curerà periodicamente la stesura di tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. Sei mesi prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, sarà collocato e mantenuto fino al termine delle operazioni, su ogni sepoltura interessata al turno di esumazione ordinaria, apposito avviso con invito ai familiari, che intendano conoscere l'esatta data dell'esumazione, a comunicare il proprio recapito. Detto avviso verrà pubblicato sei mesi prima, anche all'albo pretorio on-line del Comune, nonché sul sito web istituzionale.
4. I familiari del defunto, le cui generalità siano note all'Ufficio Servizi Cimiteriali, saranno avvisati dell'esumazione (tramite avviso affisso presso il campo di prossima esumazione).
5. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune.
6. I resti mortali individuati possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, nello stesso o in altri cimiteri, previa richiesta degli aventi diritto.
7. Se non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati in ossario comune dopo un periodo di deposito di mesi 6.
8. Se il processo di mineralizzazione della salma non risulta completato, la stessa sarà re-inumata per un periodo tale da consentirne la completa mineralizzazione potrà essere trasferita in altra fossa, oppure, acquisito il parere favorevole degli aventi causa individuati secondo gli articoli 74 e successivi del C.C., sarà inviata alla cremazione a spese degli interessati e le ceneri derivanti collocate secondo il volere degli stessi.

Articolo 41

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre come stabilito dagli art. 84 del D.P.R. 285/90, e soggiacciono al pagamento della relativa tariffa.
3. L'autorizzazione potrà essere rilasciata direttamente dal responsabile dei servizi cimiteriali se sono trascorsi almeno due anni dalla morte; se sono trascorsi meno di due anni dal decesso sarà richiesto preventivo parere al Dirigente in materia di Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale che provvederà al controllo della causa di morte, e se questa non è dovuta a malattia infettiva, concederà il parere. Se il decesso è avvenuto per malattia infettiva l'esumazione non potrà aver luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo di due anni dalla morte.
4. In caso di esumazioni straordinarie a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda all'ufficio servizi cimiteriali con indicazione delle generalità del deceduto e le ragioni dell'esumazione.
5. Le spese dell'esumazione straordinaria sono a carico del richiedente.
6. Delle operazioni compiute deve essere redatto processo verbale da conservare agli atti del Comune.
7. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti nel rispetto del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006.
8. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente in materia di Sanità pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 42

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. I feretri sono estumulati esclusivamente a cura degli operatori cimiteriali.
3. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 40 anni.
4. I feretri sono estumulati allo scadere delle rispettive concessioni e secondo la programmazione del servizio

cimiteriale.

5. Annualmente il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio e all'ingresso del cimitero Rimarrà affisso per tutto l'anno successivo e costituisce comunicazione agli interessati.
6. I parenti, gli eredi o altre parti interessate saranno avvisati in tempo utile del giorno in cui avranno inizio le operazioni di estumulazione mediante apposito avviso apposto in prossimità delle sepolture interessate alle operazioni nonché pubblicato sul sito istituzionale del Comune e potranno, se lo ritengono, assistere alle relative operazioni.
7. I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se, allo scadere di concessioni a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi saranno collocati in ossario comune.
8. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, analogamente a quanto stabilito per le esumazioni ordinarie.
9. Salvo che diversamente non disponga la domanda di tumulazione, se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, è avviato per l'inumazione in campo comune oppure avviato alla cremazione se richiesto dai familiari.
10. In caso di irreperibilità o disinteresse dei familiari ed aventi causa, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla cremazione dei resti non completamente mineralizzati, nel limite delle disponibilità di bilancio.

Articolo 43

Cremazione di resti mortali e di ossa

1. È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno 20 anni e tumulate da almeno 40, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti. Alla fine del periodo di inumazione o di tumulazione del cadavere, nel caso di irreperibilità dei familiari e nel caso di mancata richiesta di altro trattamento dei resti mortali entro i termini stabiliti dal Comune, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, nei limiti della disponibilità di bilancio, può disporre la cremazione delle salme inconsunte decorsi almeno 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio e presso il cimitero di uno specifico avviso. L'irreperibilità dei familiari è attestata dall'Ufficiale d'Anagrafe, esperite le opportune ricerche negli archivi anagrafici del Comune.
2. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.

Articolo 44

Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 40 anni;
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. Qualora venga constatata la non perfetta tenuta del feretro, lo stesso può essere ugualmente trasferito, previo rivestimento del feretro con cassa esterna di zinco.
3. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni previste per le estumulazioni straordinarie.

Articolo 45

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Salvo quanto disposto dal comma successivo, le esumazioni ordinarie e le estumulazioni a seguito di scadenza della concessione sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario, o in loculo, o in cripta o tomba privata, sia l'esumazione e la relativa raccolta di resti, sia la traslazione e la successiva sepoltura, sono subordinate al pagamento del corrispettivo nella misura stabilita dalla Giunta Comunale con la deliberazione che fissa le tariffe cimiteriali.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie e quelle ordinarie diverse da quelle conseguenti alla scadenza della concessione, sono sottoposte al pagamento dei diritti previsti dalla tariffa deliberata dalla

Giunta Comunale. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R. D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni: la relativa fattura, comprensiva dei costi del personale per le operazioni svolte, è trasmessa al Cancelliere o al Segretario Giudiziario.

Articolo 46

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte in occasione delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto, da parte di coloro che vi abbiano interesse, il collocamento in altra sepoltura. In questo caso le ossa devono essere chiuse nelle cassette di zinco prescritte, il cui costo è a carico dei richiedenti.

Articolo 47

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma che possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita, indicando quali oggetti potranno essere rinvenuti.
2. In ogni caso, gli oggetti di valore ed i ricordi personali che si rinvergono nelle esumazioni e nelle estumulazioni dovranno essere elencati nel verbale di esumazione.
3. Gli oggetti rinvenuti e richiesti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale, in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro è conservato agli atti dell'Ufficio Servizi Cimiteriali.
4. In mancanza di richiesta degli aventi diritto gli oggetti preziosi ed i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o di estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile, del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi: decorso tale termine senza che vi sia reclamo degli interessati, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 48

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero, qualora ve ne sia la convenienza economica, alienati con il metodo dell'asta pubblica. I materiali privi di apprezzabile valore economico sono portati all'apposita discarica dei rifiuti.
2. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. I ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
5. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV

CREMAZIONE

Articolo 49

Crematorio

1. Il Comune di Novi Ligure non disponendo di impianto crematorio si avvale di impianti messi a disposizione da altri Enti.

Articolo 50

Disciplina della cremazione

1. La materia è disciplinata:
 - a) dall'art.12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 2L9/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
 - b) dall'art. 1, comma 7-bis, del decreto legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
 - c) dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - d) dalla circolare del ministero della sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - e) dalla circolare del ministero della sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - f) dalla legge regionale - Piemonte - 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

Articolo 51

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso che la rilascia previa acquisizione di apposito certificato del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, dal nullaosta della stessa autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari, attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. la disposizione testamentaria del defunto o la dichiarazione resa dallo stesso al comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, redatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che hanno tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto redatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. Tale iscrizione prevale anche contro il parere dei familiari;
 - c. in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. La dichiarazione espressa può essere ritrattata dal dichiarante, nonché può essere superata per effetto di successive dichiarazioni rese dai soggetti legittimati ai sensi della legge n. 130/2011 – e quindi la destinazione delle ceneri può essere modificata, salvo il limite della dispersione – laddove abbia ad oggetto la volontà del coniuge o dei parenti più prossimi e non la volontà del defunto. La dichiarazione non è ritrattabile in via amministrativa, e quindi la destinazione non è modificabile, laddove abbia in concreto avuto ad oggetto la volontà manifestata in vita dal defunto 2001 (parere Consiglio di Stato – Adunanza del 21/05/2025 e dell'11/06/2025).
 - d. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
2. Per la cremazione di un cadavere occorre, in ogni caso, la documentazione di cui all'art.79 del D.P.R.285 /1990
3. Il Comune si dota di un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. In qualsiasi momento, il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
4. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione, conservazione e dispersione delle ceneri.

Articolo 52

Urne Cinerarie

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento come previsto dal successivo articolo 56, o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015).
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in sepoltura privata. È ammessa la sepoltura delle urne cinerarie in loculi contenenti una salma. Nelle cellette ossario è consentita la sepoltura di più urne cinerarie anche non separate fra loro.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in cellette ossario o in colombari appartenenti a privati o ad associazioni per la cremazione di cui all'art. 80 comma 3 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termini del Codice Civile, costruiti su aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono depositate nel cinerario comune ai sensi dell'art. 80 comma 6 del D.P.R. 285/90

Articolo 53

Identità delle ceneri

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finita, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate. (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 3)

Articolo 54

Feretri per la cremazione

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
2. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 6, comma 3, della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 a 500 euro.

Articolo 55

Autorizzazione alla cremazione di resti mortali

1. Può essere disposta la cremazione dei resti mortali per insufficienza di sepolture nell'ambito del Cimitero.
2. Per le modalità di rilascio dell'autorizzazione alla cremazione dei resti mortali si applica quanto prima indicato per la cremazione di cadavere.
3. Le ceneri di salme inumate o tumulate in un periodo precedente all'entrata in vigore della legge n. 130 del 2001, dopo la cremazione effettuata successivamente all'esumazione o estumulazione delle salme stesse, possono essere oggetto di affidamento ai familiari, esclusa in ogni caso la dispersione delle ceneri medesime. A tal fine, la volontà del defunto in ordine alla destinazione delle proprie ceneri – ove manifestata in vita – deve essere comprovata con le medesime modalità stabilite dall'art. 3, comma 1, lett. B) della Legge n. 130/2001; laddove il defunto non abbia manifestato la sua volontà in ordine alla destinazione delle ceneri, è il coniuge o, in mancanza, i parenti più prossimi ad esprimere, nell'esercizio del proprio *ius eligendi sepulchrum* in relazione alle spoglie del defunto, la propria volontà dinanzi all'ufficiale dello stato civile, con le medesime modalità stabilite dall'art. 3, comma 1, lett. B), n. 3) della Legge n. 130/2001 (parere Consiglio di Stato – Adunanza del 21/05/2025 e dell'11/06/2025).
4. Per la cremazione dei resti mortali:
 - a. l'autorizzazione viene concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) del Comune dove sono collocati i resti mortali al momento della richiesta;
 - b. non occorre la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. 285/1990.
5. Per la cremazione dei resti mortali è sempre necessario l'assenso dei familiari.
6. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo sessanta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, in corrispondenza delle inumazioni o delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Articolo 56

Destinazione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a. tumulate in tombe di famiglia o in loculo in concessione anche in presenza di preesistente feretro o cellette ossario;
 - b. interrate all'interno del cimitero in un'area a ciò destinata in via esclusiva in fossa di dimensioni di centimetri 50 per centimetri 50 ad una profondità che consenta una copertura di terra da 30 cm;
 - c. disperse con le modalità di seguito dettagliate;
 - d. affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini di un'altra delle possibili destinazioni di cui al precedente comma.
3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.
4. Le ceneri dei cittadini non residenti possono avere quale destinazione il cimitero ed il territorio comunale.

Articolo 57

Affidamento e dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 2, commi 5 e 10)

1. L'affidamento ad un familiare di un'urna cineraria è autorizzato dall'ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso ove le ceneri saranno custodite indipendentemente dal luogo di decesso.
2. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati al successivo art. 59.
3. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.

Articolo 58

Iscrizione ad associazione (L.R. n. 20/2007, art. 2 comma 6)

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 59

Mancata individuazione dell'affidatario o incaricato alla dispersione (L.R. n. 20/2007, art. 2, comma 7)

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a. dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b. il convivente, individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente)
 - c. dall'esecutore testamentario;
 - d. dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statuari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - e. dal tutore di minore o interdetto;
 - f. in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), dal personale di ditta esterna incaricata allo scopo dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti al pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Articolo 60
Targa con generalità defunti cremati (L.R. n. 20/2007, art. 7)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte possono essere posizionate, sul lato esterno dei muri esistenti presso le aree di dispersione delle ceneri nel cimitero comunale, apposite targhe individuali, con i dati anagrafici dei defunti le cui ceneri sono state affidate o disperse. Tali targhe dovranno essere in ottone e delle dimensioni di cm. 10 x 5.
2. L'onere per la fornitura e posa della targa è carico dei familiari del defunto.

Art. 61
Dispersione delle ceneri (L.R. n. 20/2007, art. 4)

1. In presenza di volontà espressa dal defunto, le ceneri possono essere disperse. Nel rispetto dei principi ed delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla L. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:
 - a. aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della L.R. 20/2007.
 - b. aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
 - c. aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del DPR 285/1990.
2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:
 - a. in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - b. nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
 - c. nei fiumi;
 - d. in mare;
 - e. in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - f. negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.
3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.
4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall' articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altre utilità in relazione all'assenso alla dispersione.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2 della L.R. 20/2007.
7. I soggetti citati nel precedente comma sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.
8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutarî la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.
9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.
10. Al di fuori del cimitero, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
11. L'incaricato della dispersione, all'atto del ritiro dell'urna cineraria, deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
12. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria. L'incaricato è tenuto a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
13. La dispersione in apposita area cimiteriale avviene con oneri a carico dei familiari del defunto, conformemente alle tariffe fissate dalla Giunta Comunale.
14. Presso l'area del Commiato nel Cimitero Comunale sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri, purché si svolgano in forma privata e rispettosa del decoro e compostezza del caso.
15. Nei luoghi di dispersione delle ceneri, non è ammessa la commemorazione mediante l'installazione di oggetti o manufatti se non con le modalità indicate nel comma precedente.
16. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, durante il periodo di concessione o al termine di tale periodo.

Articolo 62

Luogo di dispersione delle ceneri

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nell'apposita area cimiteriale.

Articolo 63

Consegna e affidamento ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 comma 2 del DPR 285/1990.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire, nel rispetto totale della volontà del defunto, a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.
6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.
8. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, deve indicare per iscritto:
 - a. i dati anagrafici e la residenza;
 - b. la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri, e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione comunale procedente;
 - c. il luogo di conservazione;
 - d. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - e. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso in cui non intendesse più conservarla;
 - f. che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g. l'obbligo di informare l'Amministrazione comunale della variazione del luogo di conservazione;
 - h. la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni in materia e, in particolare, del presente regolamento.

Articolo 64

Conservazione dell'urna (L.R. n. 20/2007, art. 3, commi 1, 2, 3 e 4)

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo, con impegno formale scritto, la stabile destinazione dell'urna e che la stessa non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.

6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Articolo 65

Recesso dall'affidamento - Rinvenimento di urne (L.R. n. 20/2007 art. 3 commi 5, 5 bis e 6)

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale per la dispersione nel cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 3, comma 4.
3. In caso di decesso, rinuncia o impedimento permanente dell'affidatario originario, ove non vi siano disposizioni contenute in testamento scritto, l'urna cineraria può essere affidata al coniuge, ad un convivente, ad un parente di primo grado o ad un collaterale, previa autorizzazione del Comune competente, che si impegni alla corretta conservazione dell'urna, nel rispetto della normativa vigente. Il subentro nell'affido è comunicato al Comune competente, che aggiorna il registro di cui all'articolo 2, comma 2 ter. In mancanza di successori disponibili o idonei, le ceneri vengono destinate alla tumulazione in cimitero, salvo diversa volontà espressa dal defunto.
4. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al cimitero comunale il cui servizio di custodia provvede a darne notizia al comune di residenza del defunto, ove conosciuto. Il comune procede alla dispersione nell'apposita area cimiteriale trascorsi 60 giorni dal rinvenimento, tempo utile per individuare eventuali aventi diritto all'affidamento delle ceneri.

Articolo 66

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, secondo la normativa vigente.

Articolo 67

Registri della cremazione

1. I dati relativi all'affidamento dell'urna cineraria, di rinuncia e di dispersioni delle ceneri sono annotati attraverso apposita nota informatica volta a tenere traccia dell'evenienza presso gli archivi demografici ai fini di successivi controlli o per gli adempimenti in caso di variazione del domicilio dell'affidatario.

CAPO V

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 68

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico, secondo l'orario fissato dal Sindaco ed esposto all'ingresso del cimitero.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
3. L'uscita deve avvenire non oltre l'orario di chiusura, che viene preavvertito a mezzo segnale acustico con anticipo di 10 minuti.

Articolo 69

Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. È vietato l'ingresso:
 - a. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
3. L'eventuale ingresso con mezzi di trasporto, giustificati da motivi di età o salute, ad esclusione di quelli di servizi e dei furgoni funebri, deve essere preventivamente comunicato e concordato con l'Ufficio Tecnico comunale e/o con il responsabile del cimitero. I mezzi stessi, all'interno del cimitero, devono transitare a passod'uomo e trattenersi per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle funzioni per le quali hanno ottenuto l'accesso.

Articolo 70

Divieti speciali

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti o comunque in contrasto con il carattere del luogo;
 - d. asportare o rimuovere dalle tombe altrui qualunque oggetto di pertinenza ad esse, fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori degli appositi contenitori; accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali;
 - g. calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini; sedere sui copri fossa o sui monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi;
 - i. eseguire lavori sulle tombe dei privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
 - j. assistere alle esumazioni di salme non appartenenti alla famiglia, salvo assenso da parte degli aventi titolo;
 - k. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi, commemorazioni d'uso;
 - m. svolgere qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo specifiche autorizzazioni.
3. Salva l'applicazione delle sanzioni amministrative o di quelle penali, qualora ne ricorrano gli estremi, il personale addetto alla vigilanza diffonderà ad uscire immediatamente coloro che tengano, all'interno dei cimiteri, un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, ovvero pronuncino discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti.

Articolo 71

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero durante l'orario di apertura, è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti, purché non in contrasto con l'ordine pubblico ed il buon costume.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al sindaco.

Articolo 72

Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, nel rispetto delle dimensioni e caratteristiche eventualmente stabilite dal Piano Regolatore Cimiteriale.
2. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e, eventualmente, le rituali espressioni brevi.
3. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.
4. È consentito il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo;
5. È pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo cura però che non superino l'altezza di 50 cm e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Articolo 73

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, si farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutto il cimitero avrà luogo, nei periodi opportuni, l'eliminazione delle erbe infestanti, anche contrattamenti preventivi.

Articolo 74
Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o posizionate in modo tale da intralciare le attività manutentive o di pulizia.
2. Si disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Articolo 75
Rifiuti e materiali di risulta

I rifiuti e i materiali delle attività cimiteriali sono trattati e smaltiti secondo la normativa vigente.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 76 Sepulture private – Loculi e Cellette

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Sono altresì concesse sepolture in terra della durata di 20 anni dal seppellimento.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali:
 - a) loculi;
 - b) cellette ossario;
5. Per favorire il ricongiungimento familiare, i loculi individuali, qualora la loro capienza lo consenta e senza modifica della scadenza originaria della concessione, possono contenere oltre il feretro del concessionario, cassette di resti e/o ceneri, fino a completa capienza, del coniuge o convivente (la convivenza deve risultare dal relativo certificato anagrafico e deve sussistere al momento del decesso) e/o di un parente in linea retta ascendente o discendente di primo grado o collaterale di secondo grado, anche se al momento del decesso non era residente in Novi Ligure.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo nella misura stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

CAPO II CONCESSIONI AREE CIMITERIALI E TOMBE DI FAMIGLIA

Articolo 77 Ambito d'applicazione

1. Il presente capo disciplina le concessioni di aree cimiteriali e di tombe di famiglia esistenti nel cimitero comunale.

Articolo 78 Concessione aree cimiteriali

1. Si dà luogo alla concessione di aree cimiteriali, su richiesta dell'interessato, al fine di edificare la tomba di famiglia secondo la normativa vigente in materia e riportata nell'atto di concessione.
2. La tomba di famiglia può essere edificata anche allo scopo di riunire due o più salme di parenti aventi diritto già tumulati individualmente, con obbligo di retrocedere al Comune i loculi liberati, fatta salva la traslazione gratuita.
3. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
4. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.
5. Con la concessione il Comune impone ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la tomba di famiglia entro 5 anni dalla concessione, pena la decadenza della concessione.
6. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso dall'esterno del cimitero.

Articolo 79

Durata delle concessioni

Le concessioni delle aree cimiteriali, sulle quali edificare le tombe di famiglia, hanno una durata di anni 99 dalla data di sottoscrizione dell'atto pubblico di concessione.

Articolo 80

Aventi diritto

1. Gli aventi diritto alla tumulazione nelle tombe di famiglia, entro i limiti degli originari posti disponibili risultanti dal progetto approvato, sono i seguenti:
 - a. i concessionari;
 - b. i parenti ed affini del concessionario, entro il 4° grado;
 - c. i conviventi di fatto (convivenza di fatto dimostrata tramite registrazione anagrafica oppure qualora facenti parte dello stesso stato di famiglia anagrafico)
 - d. individui stabiliti dal concessionario, come previsto dall'istituto giuridico della benemerenzza che consente ad un non familiare del concessionario l'uso della sepoltura.

Articolo 81

Frazionamenti - Rinunce e rapporti fra concessionari

1. Nell'ambito dell'esercizio del diritto di utilizzazione delle tombe di famiglia così come risultante dalla concessione, più concessionari possono comunicare al Comune, con atto sottoscritto da tutti in forma collettiva o separata, il frazionamento dei posti. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la rinuncia del diritto di sepoltura per sé o per i propri aventi causa in favore di uno o più concessionari, i quali dovranno accettare, e per iscritto dichiarare, la propria disponibilità a subentrare.
2. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositata anche in allegato all'atto di concessione, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i loro rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

Articolo 82

Revoca o decadenza

1. La concessione, a prescindere dalla sua durata, è revocata con provvedimento del Dirigente nei seguenti casi:
 - a) violazione delle norme dettate dal presente Regolamento ovvero di quelle previste dall'atto di concessione;
 - b) abbandono del manufatto dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione;
 - c) quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico;
 - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione, incluso il mancato pagamento delle tariffe previste.
2. Nel caso di cui al punto c), verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimarranno a carico degli stessi le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Il provvedimento di revoca è notificato agli interessati i quali potranno ricorrere in base alle normative vigenti.
4. Qualora gli interessati non fossero reperibili, il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del cimitero nonché pubblicato all'Albo Pretorio on line. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso, il Dirigente del Settore procederà, previa dichiarazione attestante l'avvenuta procedura di pubblicazione, alla revoca della concessione ed alla conseguente riacquisizione d'ufficio del manufatto al demanio comunale.
5. Nel caso specifico di abbandono del manufatto dipendente da morte degli aventi diritto, relativo ad una concessione perpetua, la procedura di revoca, quando lo stato della tomba di famiglia lo consenta, verrà

di norma avviata dopo che siano trascorsi 10 anni dall'ultima tumultazione.

6. Qualora gli interessati non fossero reperibili, il provvedimento di revoca è preceduto da un avviso posto sul manufatto ed affisso all'Albo all'ingresso del cimitero nonché pubblicato all'Albo Pretorio on line. Trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, qualora nessuno ne abbia rivendicato e provato il possesso, il Dirigente del Settore procederà, previa dichiarazione attestante l'avvenuta procedura di pubblicazione, alla decadenza della concessione ed alla conseguente riacquisizione d'ufficio del manufatto al demanio comunale.
7. La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto in mancanza di rinnovo nei tre mesi successivi.

Articolo 83

Effetti della revoca o della decadenza

1. In caso di decadenza o revoca della concessione, una volta che il provvedimento è reso esecutivo il manufatto tornerà in piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.
2. Il Dirigente adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali secondo le norme previste dalla normativa vigente in materia, una volta liberato, il manufatto potrà essere nuovamente concesso.

Articolo 84

Procedura di rescissione manufatti cimiteriali

1. I/Il concessionari/o possono richiedere per iscritto la rescissione del contratto di concessione del manufatto retrocedendolo al Comune che, a sua volta, potrà dare corso alla procedura di rimborso nella misura prevista da apposita determinazione e all'acquisizione del manufatto.
2. Non è prevista la procedura di rescissione se non è la totalità dei concessionari a richiederla.

Articolo 85

Valorizzazione aree cimiteriali retrocesse

Nel caso di retrocessione di aree cimiteriali anche con manufatti, il Comune potrà concedere la rescissione della concessione con la corresponsione di 1/2 del valore attuale della concessione, senza alcuna valorizzazione del manufatto.

Articolo 86

Decesso del concessionario

In caso di decesso del titolare della concessione gli eredi sono tenuti a comunicare il nominativo dei nuovi concessionari all'Ufficio Servizi Cimiteriali, preferibilmente entro 12 mesi dal decesso e sulla base di idonea documentazione ferma restando la durata originaria della concessione.

Articolo 87

Tempo di concessione e subentri

1. La durata della concessione rimane invariata nel caso di subentro nella concessione degli eredi che siano parenti o affini del concessionario originario, entro il 4° grado.
2. In tutti gli altri casi, l'erede può scegliere tra:
 - a. la voltura della concessione che si configurerà come nuova concessione soggetta a registrazione, senza esborso di tariffa e assumerà la validità ordinaria di 99 anni se la concessione originaria era perpetua;
 - b. la rescissione.
3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti degli eredi che siano parenti o affini del concessionario originario entro il 4° grado o soggetti individuati in un atto testamentario del concessionario.
5. Trascorso il termine di cinque anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di

- aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvederà alla dichiarazione di decadenza.
6. La famiglia del concessionario originario della sepoltura privata viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 88 **Tariffe**

1. La tariffa per la concessione delle aree cimiteriali è quella prevista con apposita deliberazione.
2. La tariffa per la concessione di tombe di famiglia rientrate nella disponibilità del Comune è pari alla tariffa prevista per le aree cimiteriali se non sono presenti manufatti diversi dalle lapidi, sopra il piano di campagna.
3. In tutti gli altri casi la tariffa sarà fissata con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di una relazione della ripartizione Tecnica, a partire dalla tariffa prevista per le aree cimiteriali, con eventuale maggiorazione in presenza di manufatti di pregio ed in buono stato di conservazione.

CAPO III **CONCESSIONI DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO**

Articolo 89 **Ambito di applicazione**

1. Il presente capo disciplina le concessioni di loculi e cellette ossario esistenti nel cimitero comunale qui di seguito definiti manufatti cimiteriali.

Articolo 90 **Concessione di manufatti cimiteriali**

1. Si dà luogo alla concessione di loculi e cellette ossario su richiesta dell'interessato, che può anche non essere il destinatario del manufatto, secondo la normativa vigente in materia e riportata nell'atto di concessione.
2. Le concessioni sono rilasciate con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
3. Con la concessione è anche rilasciata, su richiesta, la concessione per la luce votiva con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
4. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni a monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione al cimitero.
5. Il Comune può, in caso di scarsità di manufatti cimiteriali ancora da concedere, stabilire con propria deliberazione, di concedere i manufatti solo quando il beneficiario sia già deceduto o in caso di immediata necessità per evitare situazioni di emergenza per esaurimento degli stessi.

Articolo 91 **Doveri del concessionario**

1. I concessionari di loculi e cellette ossario sono tenuti al rispetto del decoro per quanto concerne i copri loculi, le scritte, i vasi portafiori, le cornici portafoto ed i lumini.

Articolo 92 **Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di loculi e cellette ossario comunali sono a tempo determinato e hanno una durata di anni 40 per i loculi e 40 per le cellette ossario dalla data della sepoltura.
2. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 93 **Aventi diritto**

1. Gli aventi diritto alla tumulazione nei loculi e cellette ossario sono quelli derivanti dall'atto di concessione. I loculi e le cellette ossario non potranno essere in alcun modo ceduti né il loro uso potrà essere trasferito a

salma diversa da quella registrata sul contratto.

2. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere tumulati, in relazione alla capienza, cassette di resti ossei o urne cinerarie.
3. Anche nelle cellette ossario, in relazione alla capienza, possono essere tumulati fino a quattro cassette di resti ossei o urne cinerarie.

Articolo 94

Rinnovo o decadenza

1. Alla scadenza naturale della concessione, gli aventi diritto potranno chiederne il rinnovo, previo pagamento del corrispettivo pari alle tariffe che saranno allora in vigore, fatte salve diverse disposizioni legislative o regolamentari.
2. Può anche essere effettuato un rinnovo "breve", pari ad anni 20, previo pagamento del **50%** della tariffa intera in vigore al momento.
3. La concessione decade alla scadenza prevista dal contratto in mancanza di rinnovo nei tre mesi successivi.

Articolo 95

Procedura di risoluzione manufatti cimiteriali

Dopo aver rimosso i resti secondo la normativa vigente, il concessionario o i suoi eredi possono richiedere per iscritto la risoluzione del contratto di concessione del manufatto cimiteriale retrocedendolo al Comune, che a sua volta potrà, se sussiste la capacità finanziaria, dar corso alla procedura del rimborso e all'acquisizione del manufatto.

Articolo 96

Valorizzazione loculi e cellette ossario retrocesse

Nel caso di richiesta di retrocessione di loculi, cellette ossario, tombe di famiglia, la Giunta potrà, compatibilmente con le risorse previste a Bilancio e in considerazione delle necessità di spazio, concedere la risoluzione della concessione con la corresponsione di un valore calcolato in base alle seguenti indicazioni:

- a) da 0 a 10 anni dalla data della concessione - 1/3 del valore della concessione calcolato sulle tariffe vigenti in quel momento;
- b) oltre 10 anni a 20 anni dalla data della concessione - 1/4 del valore della concessione calcolato sulle tariffe vigenti in quel momento;
- c) oltre 20 anni - 1/5 del valore della concessione calcolato sulle tariffe vigenti in quel momento.

L'eventuale maggiorazione pagata all'atto della concessione, non verrà presa in considerazione nel calcolo della quota da rimborsare.

Articolo 97

Valorizzazione loculi perpetui

Le concessioni perpetue, in caso di risoluzione, al fine della valorizzazione, sono equiparate a quelle con scadenza.

Articolo 98

Decesso del concessionario

In caso di decesso del titolare della concessione gli subentrano gli eredi o soggetti individuati nel testamento del concessionario, fermo restando il destinatario del posto ceduto.

Articolo 99

Tempo di concessione

Il tempo di concessione rimane invariato nel caso di subentro nella concessione degli eredi.

Articolo 100

Tariffe

1. La tariffa per la concessione dei manufatti cimiteriali è quella prevista con apposita deliberazione e si applica anche ai manufatti cimiteriali rientrati nella disponibilità del Comune.

2. Nel caso in cui in uno stesso loculo, siano tumulate, oltre alla salma, anche resti o ceneri, la tariffa applicata sarà quella prevista da apposita deliberazione.

CAPO IV CONCESSIONI TEMPORANEE DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO

Articolo 101 Concessione

1. Per agevolare situazioni straordinarie o di emergenza che rendano necessaria la tumulazione provvisoria di una salma in un loculo o di resti o ceneri in una celletta ossario, si darà luogo ad una concessione cimiteriale temporanea.
2. Per le concessioni temporanee non è obbligatoria l'apposizione della lastra di marmo.

Articolo 102 Tariffe

1. Le tariffe mensili da applicare alle concessioni temporanee sono stabilite da apposita deliberazione.
2. Se la domanda di concessione viene protocollata entro il 15 del mese, la tariffa mensile verrà pagata per tutto il mese in corso mentre, se la domanda viene protocollata dal 16 del mese, la tariffa sarà pagata dal mese successivo.

CAPO V LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

Articolo 103 Apposizione di lapidi – Costruzioni

1. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro nel Cimitero, sia per apposizioni di lapidi o costruzioni di tombe, sia per restauri o riparazioni si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o chi per esso.
2. L'autorizzazione va richiesta prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, previo pagamento dei diritti dovuti. I progetti per la costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private debbono ottenere, oltre all'autorizzazione edilizia di cui di cui al primo capoverso, anche il parere favorevole della Commissione comunale per l'edilizia.
3. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente dare semplice comunicazione al Comune.

Articolo 104 Accesso di imprese operanti nei Cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera dei privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno essere in possesso dei requisiti e del titolo abilitativo prescritto dalle norme vigenti, fatto salvo il caso di costruzione, riparazione o manutenzione del proprio sepolcro familiare.

Articolo 105 Recinzione aree – Scavi e responsabilità

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, i lavori dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza dei cantieri.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere smaltiti secondo la normativa vigente a cura e responsabilità dell'esecutore dei lavori.
3. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori.

Articolo 106
Introduzione e deposito di materiale

1. Per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle opere i privati concessionari potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale da costruzione e degli arnesi da lavoro.
2. Al termine dell'orario di lavoro, le attrezzature dovranno essere asportate dal Cimitero o riposte in zona deposito.
3. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
4. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.
5. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento del materiale in altro spazio.
6. Nel corso dei lavori l'impresa deve provvedere a che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia ordinato e sgombrato di terra, sabbia e calce, ecc.

Articolo 107
Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese coincide con l'orario di apertura del Cimitero, salvo differenti prescrizioni indicate dal Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune.
2. È vietato lavorare durante i riti civili e religiosi di cui al presente regolamento, e nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Articolo 108
Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. In occasione della Commemorazione dei Defunti, sono sospesi tutti i lavori all'interno dei cimiteri, fatti salvi piccoli interventi manutentivi e di tipo ornamentale.
2. Nel periodo compreso tra il 25 ottobre ed il 10 novembre, non è consentito a privati eseguire lavori di edificazione di nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, mentre tutti i lavori già avviati dovranno essere sospesi e la zona interessata dovrà essere messa in sicurezza onde evitare situazioni di pericolo per i visitatori.

Articolo 109
Vigilanza

1. Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Il Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Articolo 110
Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

1. Il personale del Comune di Novi Ligure è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero.
2. Altresì il personale del Comune di Novi Ligure è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del Comune di Novi Ligure è sottoposto alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

6. Il personale addetto al Cimitero per quanto riguarda gli edifici, i viali, i sentieri, gli spazi ecc. si deve coordinare con l'Ufficio Tecnico. Per quanto riguarda la tenuta dei registri di morte e di ogni aspetto logistico legato alla sepoltura il personale del cimitero si deve coordinare con l'Ufficio Servizi Cimiteriali e con l'Ufficio Stato Civile.

TITOLO IV IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I PRESTAZIONI DEI SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 111 Funzioni - Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a. svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune, sia presso le Parrocchie e gli uffici dei Ministri di Culto;
 - b. fornire feretri e gli accessori relativi;
 - c. occuparsi della salma e dei relativi trattamenti;
 - d. effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, ferma restando la necessità di essere munite della licenza di cui all' art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, devono essere munite anche di autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora intendano anche esercitare il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite D.P.R. n° 285 del 09/1990.
3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, del D.P.G.R. 8 agosto 2012, n. 7 "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15".

Articolo 112 Divieti per le imprese di onoranze funebri

È fatto divieto alle imprese di onoranze funebri:

- a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione a luoghi di cura e di degenza;
- b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune, oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE, FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 113

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero Urbano e degli altri cimiteri del Comune, può essere riservata apposita zona detta "delle persone Illustri", individuata dal piano regolatore cimiteriale. Il Consiglio Comunale delibera i criteri per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti, di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Articolo 114

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 19/9/1990, N. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante l'uso di strumenti informatici.
2. Sulla base dei dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 115

Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, eventualmente, con mezzi informatici.
2. Il Servizio Cimiteriale terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

Articolo 116

Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza l'anno successivo.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 117

Cautele – Facoltà di disporre della salma, dei funerali e della sepoltura

1. Nel disporre della salma, dei funerali e della sepoltura, ha prevalenza la volontà del defunto in quanto ed in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o regolamentari.
2. In difetto, i familiari possono disporre in base all'ordine seguente: coniuge convivente anagraficamente, figli, genitori, ulteriori parenti ed affini in ordine di grado, gli eredi istituiti qualora non rientranti nelle precedenti categorie.
3. L'ordine stabilito nei precedenti commi deve essere rispettato anche per l'epigrafe, l'esumazione, il trasferimento della salma o dei resti o delle ceneri.
4. Chi richiede un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, cellette, cripte sotterranee) o l'autorizzazione per l'apposizione di croci, lapidi, copri fossa, o per la costruzione di tombe, edicole, piccoli monumenti, ecc., s'intende che agisca con l'osservanza delle disposizioni recate dai precedenti commi.

5. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.

Articolo 118

Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Al Cimitero ed ai servizi funebri è preposto il Dirigente del Settore Amministrativo, coadiuvato dal personale addetto all'Ufficio Servizi Cimiteriali e all'Ufficio Stato Civile ed in particolare dal Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione in caso di nomina, dal personale tecnico designato dal Dirigente del Settore Tecnico e dal Responsabile del Cimitero.
2. 1. Ai sensi dell'articolo 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
3. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria e al responsabile Area Tecnica secondo competenza, in applicazione degli indirizzi impartiti con deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO VI SALA DEL COMMIATO

CAPO I SALE DEL COMMIATO

Articolo 119 Sala del commiato

1. A richiesta dei familiari o altri aventi titolo la sala del commiato è la struttura destinata a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.
2. I requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico sono definiti dal presente regolamento e da eventuali altri provvedimenti integrativi della Giunta Comunale.

Articolo 120 Tipologie di sale del commiato

Come previsto dalla normativa regionale, si distinguono dal punto di vista organizzativo e funzionale due diverse tipologie di sala del commiato:

- a) quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del servizio mortuario;
- b) quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la toelettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per veglia (su tavoli anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per i servizi mortuari delle strutture sanitarie dalla normativa vigente.

Articolo 121 Gestione della sala del commiato

1. Salva la facoltà del Comune di individuare presso un cimitero cittadino una propria sala del commiato, la gestione delle sale del commiato private è consentita solo a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre.
2. Gli operatori, adeguatamente qualificati, potranno gestire servizi per il commiato e dovranno garantire la vigilanza e la custodia delle salme secondo due diversi criteri:
 - per la tipologia a) è sufficiente la generica custodia mortuaria;
 - per la tipologia b) è necessario assicurare la sorveglianza con modalità analoghe a quanto previsto per le strutture obitoriali.
3. I servizi per il commiato sono fruibili da qualunque cittadino in condizioni di pari dignità.
4. L'apertura delle strutture private e la loro gestione è subordinata all'autorizzazione del Comune in conformità alla pianificazione urbanistica, alle disposizioni del presente regolamento ed alla deliberazione di cui al comma precedente.
5. Il gestore della struttura trasmette al Comune il tariffario delle prestazioni concernenti i servizi per il commiato.

Articolo 122 Autorizzazione alla istituzione e gestione di sale del commiato private

1. La richiesta, completa della documentazione necessaria, deve pervenire al Comune attraverso il SUAP che ne cura l'istruttoria, acquisisce il parere di compatibilità edilizia-urbanistica ed il parere igienico-sanitario dell'ASL. A tal fine, il Responsabile del Procedimento convoca una conferenza di servizi preliminare con tutti i servizi e gli enti interessati, in cui viene esaminata l'ammissibilità della domanda in relazione alla documentazione necessaria per valutare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'autorizzazione viene rilasciata entro e non oltre trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi, ed in ogni caso dalla data in cui la documentazione a corredo è completa.
3. L'istanza relativa all'apertura della sala del commiato deve essere preceduta dall'acquisizione del parere favorevole del condominio, espresso secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal Comune, che può effettuare controlli a campione sulla regolarità dei servizi e sull'idoneità della struttura, anche avvalendosi dei competenti servizi delle ASL.

Art. 123
Requisiti della domanda

1. La domanda, presentata attraverso lo sportello SUAP, dovrà essere accompagnata da apposita relazione riportante i seguenti punti:
 - una descrizione generale dell'area e delle vie di accesso;
 - verifica sull'accessibilità pedonale, sulla presenza di parcheggi pubblici e/o privati facilmente raggiungibili a piedi;
 - verifica dell'impatto sulla viabilità dell'immissione del mezzo funebre sulla pubblica via;
 - verifiche di impatto dell'attività sulla viabilità della zona (traffico presente più traffico indotto);
 - verifica della presenza di spazio sufficiente per la movimentazione del feretro e del mezzo funebre negli spazi privati;
 - eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria, se necessario;
 - eventuale altra documentazione richiesta dalla normativa vigente.

Art. 124
Requisiti di ordine edilizio, urbanistico e igienico delle sale del commiato.

1. I requisiti minimi strutturali e impiantistici sono quelli definiti dal Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 17 marzo 2015, n. 61-10542.
2. Le sale del commiato non possono essere realizzate all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private e di strutture socio-sanitarie o istituzionali.
3. Le sale del commiato sono considerate dal punto di vista urbanistico attività terziarie; conseguentemente possono essere inserite in aree urbanistiche che prevedono destinazione d'uso di tipo commerciale-terziario-direzionale.

Art. 125
Dotazioni tecnologiche, impiantistiche ed organizzative della sala del commiato.

1. Le dotazioni tecnologiche, impiantistiche ed organizzative della sala del commiato devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 e debbano essere dotate di:
 - locale osservazione/sosta salme;
 - camera ardente;
 - locale preparazione personale;
 - servizi igienici per il personale;
 - servizi igienici per i parenti;
 - sala per onoranze funebri al feretro;
 - deposito materiale.
2. Requisiti minimi impiantistici:
Il servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche:
 - temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 gradi C per i locali con presenza di salme;
 - umidità relativa 60% \pm 5;
 - n. ricambi aria/ora esterna 15 v/h.È prevista la seguente dotazione minima impiantistica:
 - impianto illuminazione di emergenza.
3. Servizio mortuario
Il servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente.
In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura.
Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.
4. Custodia
Anche per la custodia valgono due diversi criteri: il servizio di guardia della sala del commiato ove si svolgano solo liturgie esequiali rientra nella generica custodia cimiteriale. Se invece si tratta di struttura assimilabile a camera mortuaria cimiteriale si rientra nei generali obblighi di sorveglianza cimiteriale e quindi per questo occorre osservare quanto indicato dal Ministero della Sanità al paragrafo 12 della circolare 24 giugno 1993, n. 24 (Regolamento di Polizia mortuaria, approvato con d.p.r. 285/1990 - circolare esplicativa). Se in questi locali si deve trascorrere l'intero periodo d'osservazione della salma sino alla chiusura della cassa è necessario riferirsi al presidio di sicurezza stabilito per i depositi di

osservazione (per il rilievo di eventuali manifestazioni di vita anche attraverso apparecchiature di segnalazione a distanza, cui si devono aggiungere i sistemi anti-intrusione, così da evitare reati come profanazione delle salme oppure inquinamento di eventuale materiale probatorio in acquisizione del quale sia stato disposto esame autoptico da parte della magistratura).

5. Collocazione e accessibilità

Le sale del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati, ai sensi delle normative vigenti, e/o pubblici disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque facilmente raggiungibili a piedi. Anche per le strutture situate all'interno dei centri storici il parcheggio deve essere facilmente raggiungibile a piedi. Le sale del commiato private devono essere ubicate ad una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie di ricovero e cura, sia pubbliche che private.

6. Igiene e logistica

L'entrata delle salme nelle sale del commiato private deve avvenire dalla parte opposta dell'entrata dei dolenti e questa deve essere situata in una via non molto transitata.

Devono pertanto essere presenti distinti ingressi di cui uno per dolenti, l'altro per i feretri e il mezzo funebre con spazi sufficienti alla movimentazione del feretro e del mezzo funebre. La movimentazione del feretro deve essere obbligatoriamente effettuata su spazi privati. E' assolutamente vietato movimentare il feretro, (anche per il carico e lo scarico dello stesso sul carro funebre), su spazi pubblici (strade, parcheggi, piazze, etc.). I locali da destinare a sala del commiato devono essere situati al piano terra, con possibile utilizzo anche dei piani superiori per eventuali servizi.

7. Cartelli identificativi e insegne

Le strutture destinate a sala del commiato non possono essere segnalate in alcun modo tranne che con vetrofania.

8. Vigilanza

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti alle sale del commiato è esercitata dal Comune, che si avvale dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.